

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22 giugno 2009

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2. (Circolazione delle unità di navigazione)

1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare di linea alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.

2. Alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).

3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).

4. E' comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da

non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni e della Regione;

b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dalle competenti autorità;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

6. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unità da competizione autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa).

7. E' vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato tra l'Isola di San Giovanni e l'antistante costa, in località Pallanza, in comune di Verbania.

8. Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unità aventi luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo interessato, le unità in servizio pubblico non di linea limitatamente all'accesso alle strutture ricettive turistiche; tali unità devono accedervi ad una velocità non superiore a 5 Km/h (3 nodi circa), nonché le unità di cui al comma 5, lettere a) e d).

Art. 3.

(Norme di comportamento in navigazione)

1. Tutte le unità che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. A tutte le unità di navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

3. E' vietato:

a) ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonché l'approdo ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o che effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;

d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dalle competenti autorità e in quelle occupate da canneti.

e) l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo libero da diporto sportivo;

f) avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17.

5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine o agli organi di vigilanza nonché in caso di manifestazioni autorizzate.

Art. 4.

(Servizio di trasporto pubblico di linea)

1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all'esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l'uscita dal porto.

2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

3. L'arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall'imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

Art. 5.

(Sci nautico)

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al pubblico;
- c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. E' vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - hotel Lido Palace).

3. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da im-

barcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un'autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.

4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità "discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard" osservano le seguenti norme:

a) all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità "velocità" è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

b) all'interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Art. 6.

(Traino con mezzi diversi dallo sci nautico)

1. Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana

boat, ciambelle o mezzi simili che non si sollevano dall'acqua.

2. E' vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

3. Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilità del comandante l'unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme :

a) la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchiati; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

d) la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio assenti in concessione oppure oltre 150 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) l'unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100;

h) le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità;

n) è vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di più di 2 attrezzature per volta;

o) è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.

4. L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari è vietato:

a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri;

b) ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico di linea;

e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.

5. In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorità in materia di demanio.

Art. 7.

(Paracadutismo ascensionale)

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi mediante motoscafi con conducente noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole, società sportive ed altri sodalizi nautici limitatamente ai propri affiliati.

2. L'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato :

a) ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa e dalle isole;

b) nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante;

c) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;

d) sulle rotte delle unità in servizio pubblico di linea;

3. Nell'esercizio del paracadutismo ascensionale per conto proprio e per conto terzi si osservano le seguenti norme:

a) la pratica del paracadutismo ascensionale è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole assicurato, ai maggiori di anni 16;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da almeno numero uno assistente bagnanti;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore assistente bagnanti, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

d) il trasferimento dell'unità per il raggiungimento della distanza minima dalla costa idonea alla pratica dell'attività di traino di paracadute ascensionale deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero entro corridoi di lancio appositamente concessi;

e) durante il traino la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a metri 20;

f) le unità adibite al paracadutismo ascensionale devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare per ogni persona trainata;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante un paracadute non deve essere inferiore a metri 100;

h) la persona trainata deve indossare la cintura (giubbotto) di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite al paracadutismo ascensionale devono essere omologate per tale attività e devono essere munite

di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia di sci nautico;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità;

n) ciascuna imbarcazione può trainare soltanto un paracadute, massimo biposto;

o) l'imbracatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;

p) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici.

4. E' vietata la locazione di mezzi e attrezzature per effettuare il paracadutismo ascensionale.

5. E' vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità o assembramento di persone nonché il lancio di oggetti o liquidi in volo;

6. L'esercizio dell'attività effettuata da parte di scuole, società sportive o sodalizi nautici comporta l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a) avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;

b) utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;

c) utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante o aiuto assistente rilasciato da ente riconosciuto.

7. I corridoi di lancio per l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale devono avere le seguenti caratteristiche :

a) trovarsi ad almeno 500 metri dagli ingressi dei porti, degli attracchi pubblici o dai pontili del servizio pubblico di linea e non;

b) trovarsi ad almeno 500 metri dalle spiagge riservate alla balneazione o da spiagge o strutture dedicate a specifiche attività (quali scuole di vela, canottaggio, di immersione, cantieri ecc).

Art. 8.

(Disciplina dell'attività di tavole con aquilone - kitesurf)

1. L'uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito ai maggiori di anni 16, in ore diurne e con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.

2. Nell'esercizio della pratica del kitesurf si osservano le seguenti norme :

a) è obbligatorio indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale;

b) il kitesurf deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permettendo l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento e depotenziamento consenta l'arresto della persona;

c) la persona non esperta che effettua l'attività di kitesurf dovrà essere assistita da unità appoggio.

3. L'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve essere effettuato soltanto in acque libere da bagnanti o imbarcazioni.

4. Nelle zone riservate alla balneazione, nella loro immediata adiacenza o nelle zone frequentate da bagnanti,

l'atterraggio e la partenza devono avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati, aventi una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di metri 80 ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa.

5. Le boe di segnalazione dovranno essere di colore giallo e le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare l'indicazione dell'attività svolta (CORRIDOIO DI KITE SURF).

6. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra loro, se non sul fondo, mediante una cima non galleggiante.

7. Nei corridoi di lancio, la partenza e l'arrivo dei kitesurf devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua).

8. E' consentito il transito di un solo kitesurf per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

9. E' vietato l'uso di kitesurf nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva anti-stante nonché tra i "Castelli di Cannero" e la costa.

10. E' vietato effettuare prove di manovra da kitesurf lungo le spiagge o le aree frequentate da persone o bagnanti nonché lasciare incustodito il kitesurf senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

11. L'uso del kitesurf è vietato :

a) all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore a 200 metri;

b) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte di tali unità;

c) nelle zone riservate alla balneazione nonché ad una distanza inferiore a 50 metri dalle zone stesse;

d) nel raggio di 100 metri dai galleggianti, dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;

e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

f) nelle aree riservate a specifiche attività.

Art. 9.

(Moto d'acqua e mezzi similari)

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica ;

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità simili su spiaggia o su aree demaniali;

h) è vietata la navigazione nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

2. Le moto d'acqua e mezzi simili possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'articolo 2, comma 1, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

3. All'interno di apposite aree assentite in concessione alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità.

4. All'interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

5. Le aree di cui al comma 3 devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne e non possono essere situate a meno di 500 metri dall'ingresso dei porti o dei pontili di attracco del servizio pubblico di linea e non, nonché nelle zone riservate alla pesca professionale.

6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l'uso agonistico.

Art. 10.

(Tavole a vela - windsurf)

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10.

3. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

4. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea;

b) all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti;

c) nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

5. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

Art. 11.

(Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini)

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore, o, in mancanza di questo, i limiti di cui all'articolo 60 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.) nonché nelle aree a canneto.

Art. 12.

(Balneazione)

1. E' vietata la balneazione:

a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 100 metri;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;

d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

3. E' vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.

Art. 13.

(Attività subacquea)

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;

b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;

c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;

d) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;

f) è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 14.

(Uso di unità da diporto per l'attività subacquea)

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 15.

(Norme di comportamento degli utenti)

1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorità competenti.

3. L'approdo, cioè la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevissima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonché l'ormeggio, cioè la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, sono vietati :

a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;

c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilità;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;

e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

4. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 16.

(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)

1. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

e) calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;

f) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

g) accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio.

2. E' vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonché in prossimità dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri.

3. E' vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unità di navigazione, anche interni ai porti, qualora detta attività costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unità di navigazione ormeggiate.

Art. 17.

(Manifestazioni nautiche e sportive)

1. E' vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.

3. E' obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Art. 18.

(Norme di salvaguardia dell'ambiente)

1. E' vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E' altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. E' obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

4. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

5. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.

CAPO II PUBBLICITÀ

Art. 19.

(Informazione)

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea

e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, o della sintesi dello stesso, integrata dalle restanti specifiche norme vigenti sul Lago Maggiore, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

3. Il comma 2 non si applica a coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

CAPO III VIGILANZA

Art. 20.

(Vigilanza)

1. In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all'articolo 24 della l.r. 2/2008.

CAPO IV SANZIONI

Art. 21.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della l.r. 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

CAPO V NORME DI RINVIO

Art. 22.

(Norme di rinvio)

1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all'interno di Parchi e riserve naturali istituiti ai sensi di legge.

2. La Regione Piemonte, tramite la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992) ed il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali), limitatamente all'allegato A) (Segnaletica della via navigabile) ed all'allegato C) (Segnali a vista delle unità nautiche), ove non disciplinati dalla legge 20 gennaio 1997, n. 19.

4. E' facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle attrezzature di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, o altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.

5. Conservano efficacia i provvedimenti, in materia di moto d'acqua, assunti dalle amministrazioni locali ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 3/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore).

Art. 23.

(Abrogazione di norme)

1. Il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 3/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore) é abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 giugno 2009.

Mercedes Bresso

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-11628 del 22 giugno 2009

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.
(Circolazione delle unità di navigazione)

1. E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unità in servizio di trasporto pubblico.
2. E' vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.
3. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.
4. Alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).
5. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.
6. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo li-

bero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

7. Ai residenti dell'Isola di S. Giulio è consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocità non superiore ai 4 nodi (7 km/h) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocità previsti all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.
(Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione)

1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'articolo 2, comma 3, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h) nelle notturne, fatto salvo le unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla competente autorità.
3. La velocità dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.

Art. 4.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle unità di vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla competente autorità.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, non si applicano, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
3. Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 5.
(Segnalazione dello specchio d'acqua)

1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe gialle di forma sferica.

Art. 6.
(Norme di comportamento in navigazione)

1. Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra tempestivamente in maniera da non generare confusioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericoli di collisione.
3. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità :
a) unità adibite al servizio pubblico di linea;
b) unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;
c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

4. Le unità a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 50 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

5. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

6. E' vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

7. E' vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

Art. 7.

(Sci nautico)

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
- c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. E' vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso.

3. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 100 dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un'autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile, in deroga al limite di velocità previsto dall'articolo 3, comma 2, è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.

4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità "discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard" osservano le seguenti norme:

a) all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 37 km/h (20 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità "velocità" è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

b) all'interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Art. 8.

(Traino con mezzi diversi dallo sci nautico)

1. Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana boat, ciambelle o mezzi simili che non si sollevano dall'acqua.

2. E' vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso.

3. Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilità del comandante l'unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme :

a) la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 100 sia da costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchianti; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero mas-

simo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

d) la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio assenti in concessione oppure oltre 100 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) l'unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100;

h) le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare il limite di 20 nodi (37 Km/h);

l) le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità;

n) è vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di più di 2 attrezzature per volta;

o) è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.

4. L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari è vietato:

a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri;

b) ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico di linea;

e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.

5. In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorità in materia di demanio.

6. E' vietato l'uso del paracadute ascensionale o di mezzi similari.

Art. 9.

(Moto d'acqua e mezzi similari)

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole, con esclusione dello specchio acqueo

compreso tra l'isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove tale attività è vietata;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica;

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.

2. Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'articolo 2, comma 3, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

Art. 10.

(Tavole a vela - windsurf)

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10.

3. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

4. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea;

b) all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti;

c) nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);

e) nelle zone protette di cui all'articolo 2, comma 5.

5. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

6. E' vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).

Art. 11.

(Balneazione)

1. E' vietata la balneazione:

a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 50 metri;

- b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);
 - c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;
 - d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone.
2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 100 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
 3. E' vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.

Art. 12.

(Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini)

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore.
2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 13.

(Attività subacquee)

1. Nello svolgere attività subacquee devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;

b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;

c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da uti-

lizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;

d) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;

f) è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 14.

(Uso di unità da diporto per l'attività subacquee)

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquee stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 15.

(Norme di comportamento degli utenti)

1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni

o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorità competenti.

3. L'approdo, cioè la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevissima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonché l'ormeggio, cioè la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, sono vietati :

a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;

c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilità;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;

e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

4. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 16.

(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)

1. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

e) calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;

f) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

g) accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio.

2. E' vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonché in prossimità dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri.

3. E' vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unità di navigazio-

ne, anche interni ai porti, qualora detta attività costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unità di navigazione ormeggiate.

Art. 17.

(Manifestazioni nautiche e sportive)

1. E' vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

3. E' obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Art. 18.

(Rumori molesti)

1. E' vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

Art. 19.

(Norme di salvaguardia dell'ambiente)

1. E' vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E' altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. E' obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

4. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

5. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.

Art. 20.

(Informazione)

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono espone, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 9, 10 e 12.

Art. 21.

(Vigilanza)

1. In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all'articolo 24 della l.r. 2/2008.

Art. 22.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3 della l.r. 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 23.

(Norme di rinvio)

1. La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).

3. E' facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 7, 8 9 e 11, o altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.

Art. 24.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati, in particolare :

a) il regolamento regionale recante: "Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Orta. Abrogazione Regolamento approvato con deliberazione del 21 maggio 1991, n. 2 (D.C.R. n. 183/1991) ed approvazione nuovo testo", promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2906 in data 1° luglio 1992.

b) il regolamento regionale 14 novembre 2001, n. 14/R (Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con il D.P.G.R. n. 2906 dell'1 luglio 1992).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 giugno 2009.

Mercedes Bresso

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22 giugno 2009

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

Capo I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del Lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

(Circolazione delle unità di navigazione)

1. E' vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nel restante periodo dell'anno.

2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica nonché alle unità a motore delle scuole veliche durante l'attività didattica. Le unità a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.

3. Alle ulteriori unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 2, ad una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla competente autorità;

4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 20 Km/h (11 nodi circa).

5. E' fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

6. E' vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio d'acqua compreso nel territorio del Comune di Azeaglio (TO), nonché entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

7. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

8. E' vietata la raccolta della flora acquatica.

9. E' vietata la navigazione alle unità mono o bimotores aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonché di lunghezza superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.

10. E' vietata la navigazione alle unità da competizione.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:

a) alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonché della Regione Piemonte;

b) alle unità operative appositamente autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

d) alle unità, autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

12. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.

13. Alle unità con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, è ammesso il superamento della velocità massima di 20 Km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.

Art. 3.

(Norme di comportamento in navigazione)

1. Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni manovra in maniera da non generare confusioni.

2. Tutte le unità di navigazione che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle scuole a vela (Federazione

Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

3. A tutte le unità di navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

4. E' vietato:

a) ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonché l'approdo ai pontili delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dell'articolo 13;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti sciatori nautici;

d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unità non a motore;

e) è vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;

f) eseguire cambiamenti di rotta e di velocità che possono creare pericoli di collisione.

Art. 4.

(Sci nautico e altri sport al traino)

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dall'autorità competente, oppure oltre i 100 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa

in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ciascun sciatore trainato;

g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia.

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.

3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione all'autorità competente.

4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità "discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard", osservano le seguenti norme:

a) all'interno di apposite aree debitamente autorizzate dalla competente autorità, alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di cui al comma 2, lettera i). In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unità mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialità di che trattasi;

b) all'interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonché devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota.

5. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla autorità indicata dalla l.r. 2/2008.

Art. 5.

(Moto d'acqua e mezzi similari)

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 Km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere munite di patente nautica;

d) durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte delle unità in servizio pubblico di trasporto di linea e non;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai 100 metri;

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.

2. Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera, di cui all'articolo 2, comma 2, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).

3. E' facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle moto d'acqua e d'altri mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale.

Art. 6.

(Tavole a vela)

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine debbono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori debbono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

3. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

b) all'interno dei porti e nelle loro vicinanze;

c) entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

5. E' vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kite-surf).

Art. 7.

(Natanti a remi e a pedali, canoe, jole, sandolini, pattini)

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore.

2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non, all'interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 8.

(Balneazione)

1. E' vietata la balneazione:

a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

Art. 9.

(Attività subacquea)

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;

b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;

c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale;

d) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;

f) è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a

canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 10.

(Uso di unità da diporto per l'attività subacquea)

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee con autorespiratore a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 11.

(Norme di comportamento degli utenti)

1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai succitati dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento, deve immediatamente avvertire la competente autorità.

3. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. E' fatto obbligo nei porti e presso i pontili pubblici di ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andata ai moli ed alle rampe esistenti nonché è fatto divieto di utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.

5. Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 12.

(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)

1. E' vietato:

a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

b) calare reti da pesca all'interno dei porti;

c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d'imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.

Art. 13.

(Manifestazioni nautiche e sportive)

1. E' vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale, possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione prevista dal comma 1.

Art. 14.

(Norme di salvaguardia dell'ambiente)

1. E' vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E' altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. E' obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

4. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti devono essere dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

5. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi devono usare olio biodegradabile.

PUBBLICITÀ

Art. 15.

(Informazione)

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono espone presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle unità in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10.

Capo III.

VIGILANZA

Art. 16.

(Vigilanza)

1. In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all'articolo 24 della l.r. 2/2008.

Capo IV.

SANZIONI

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della l.r. 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Capo V.

NORME DI RINVIO

Art. 18.

(Norme di rinvio)

1. La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, è consentita la navigazione alle unità a motore, senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 è consentita la navigazione, dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 10.00 alle ore 17.00, alle unità a motore adibite al trasporto pubblico di linea e non, regolarmente autorizzate dall'ente preposto nonché alle unità a motore riconducibili ad attività di scuole nautiche.

4. Tali deroghe, nella misura di una unità a motore per scuola nautica, rilasciate dal Comune di Viverone, hanno

valenza limitatamente nei giorni di mercoledì e domenica.

5. Il Comune di Viverone, al fine di impartire eventuali ulteriori misure cautelative di conservazione dell'habitat naturale del Lago, valuta, inoltre, eventuali effetti cumulativi derivanti delle varie attività svolte.

6. Durante detto periodo deve essere mantenuto il divieto alla navigazione:

a) nella porzione del Lago di Viverone ad ovest rispetto alla linea ideale retta di demarcazione congiungente la località Lido di Anzasco, con esclusione della zona portuale, nel Comune di Piverone e Punta Becco di Cugno, località di delimitazione territoriale comunale tra Azeglio e Borgo d'Ale a sud-ovest del Lago, come da planimetria allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

b) nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva e nella fascia oraria 17,00 - 10,00, oltre al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento regionale.

7. E' consentita la navigazione dal 2 novembre al 15 marzo alle unità a motore in servizio di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a).

8. Nel periodo 2 novembre - 15 marzo è altresì consentita la pesca professionale agli aventi diritto:

a) i titolari di diritti di pesca in qualità di persona fisica;

b) i titolari di diritti di pesca in qualità di persona giuridica; qualora le amministrazioni comunali concedenti intendessero avvalersi dell'ausilio tecnico di soggetti terzi, sono tenute a rilasciare un'autorizzazione provvisoria stipulata a seguito di apposita convenzione con i predetti. Copia della convenzione e dell'autorizzazione deve essere inviata a cura del comune concedente alla competente struttura regionale.

9. Qualora l'Arpa, preposta alla raccolta dati relativi allo stato di qualità delle acque del Lago, riscontrasse, a seguito del monitoraggio periodico volto a determinare lo stato ecologico e lo stato ambientale dello stesso, il sussistere di una situazione ambientale non ecologicamente accettabile, deve informare il Comune di Viverone e la competente struttura regionale. A seguito di tale comunicazione il Comune di Viverone è tenuto a revocare, attraverso proprio atto, le eventuali autorizzazioni concesse di deroga alla navigazione.

10. E' cura del Comune di Viverone inoltrare, alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi o di revoca di deroghe alla navigazione di unità a motore nel periodo 2 novembre - 15 marzo.

11. E' facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 4, 5, e 6 nonché quelle di cui al comma 5 o rispetto ad altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione interna, ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).

Art. 19.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati, in particolare :

a) il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone);

b) il regolamento regionale 14 maggio 2002, n. 3/R (Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R "Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone").


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 giugno 2009.

Mercedes Bresso

Allegato A
(art 4 e art. 18 del Regolamento regionale 7/R/2009)



Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 15/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addi 4 agosto 2009.

Mercedes Bresso

Allegato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47-11969 del 4 agosto 2009

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))".

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)

1. Al comma 10 dell'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, dopo le parole: "da competizione", sono aggiunte le seguenti: "a motore".

Art. 2.

((Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è inserito il seguente:
"1 bis. Il Comune di Viverone è tenuto ad assumere ed inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del lago, entro e non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento."

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, le parole: "comma 10", sono sostituite dalle seguenti: "comma 9".

Art. 4.

(Sostituzione dell'allegato A del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)

1. La planimetria (allegato A) allegata al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è sostituita da quella riprodotta nell'allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento 31 gennaio 1996, n. 1.

Regolamento regionale per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce

(B.U. 7 febbraio 1996, n. 6)

Art. 1.

(Circolazione delle unità di navigazione)

1. Nelle acque comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce, istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51, i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela e loro mezzi similari, nonché alle unità munite di motore elettrico con potenza non superiore a 2,208 Kw (3 Hp) condotte esclusivamente per la pratica della pesca.
2. Alle unità a motore e' consentito l'attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoriuscita dallo stesso lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una velocità non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. L'attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o per raggiungere la stessa deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza. L'attraversamento e' vietato nelle zone riservate alla balneazione.
3. La velocità delle moto d'acqua e mezzi similari, nella fase di attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, cio' al fine di evitare che le emissioni di scarico nonché quelle acustiche rechino danno o fastidio agli altri utenti del lago.
4. Entro gli stessi limiti di velocità di cui al comma 2, e' consentita la navigazione a motore lungo il fiume Toce, purché questa avvenga lungo l'asse del corso d'acqua citato.
5. E' vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo di unità, a motore e non, nelle zone a canneto nonché la navigazione alle unità a motore lungo il Rio Stronetta ed il Canale di Fondotoce.
6. E' consentita la navigazione, senza l'ausilio del motore o con motori elettrici, lungo il Canale di Fondotoce ed il Rio Stronetta, purché questa avvenga lungo l'asse dei corsi d'acqua citati.
7. Le Amministrazioni rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale facente parte della Riserva naturale.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché a quelle utilizzate per ricerca autorizzate dall'Ente di gestione della Riserva.

Art. 2.

(Vigilanza)

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, sono compiuti:
 - a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione Interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 447;
 - b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - c) dal personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali;
 - d) dagli Agenti di Polizia locale, urbana e rurale, dalle Guardie di Caccia e Pesca, dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente normativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione, di cui alla l.r. 39/1993.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

(Norme di rinvio)

1. Attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, la Regione si riserva di disporre

eventuali particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative vigenti in materia di Navigazione Interna.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 239-8808 DEL 24.2.2009

PIANO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL FONDO TOCE E PIANO DI GESTIONE DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE "FONDO TOCE"

NORMATIVA

Art. 14 (Navigazione)

1. Oltre a quanto previsto dal regolamento regionale 14.4.200, n. 3/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore – ora regolamento regionale 22.6.2009, n. 5/R “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)” e dal regolamento regionale 31.1.1996, n. 1 (regolamento regionale per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce), la navigazione all’interno della Riserva naturale speciale è consentita con i limiti di cui al presente articolo.

2. L’attraversamento dello specchio d’acqua compreso nella Riserva naturale speciale con unità a motore, con le modalità previste dal r.r. 1/1996, è consentito solo per l’approdo e la partenza dai punti di ormeggio autorizzati e dagli approdi consentiti.

3. L’approdo di unità dotate di motore, anche se condotte senza l’ausilio di questo, è consentito esclusivamente alle darsene private e ai tratti di sponda prospicienti i campeggi o occupati da questi, purché liberi da bagnanti.

4. Nelle aree occupate da bagnanti è vietato l’approdo anche di unità non dotate di motore.

5. È vietato l’ormeggio e lo stazionamento di unità dotate di motore, anche se condotte senza l’ausilio di questo, a meno di 100 metri dalla riva, salvo che per le strette esigenze di approdo, alaggio o ormeggio dove consentiti.

6. Sono vietati la navigazione e lo stazionamento di unità non dotate di motore, a meno di 50 metri dalle aree a canneto, salvo che per le strette esigenze di approdo, alaggio o ormeggio dove consentiti.

7. Il divieto di cui ai commi 5,6 non si applica ai mezzi condotti dai titolari di licenza di pesca di tipo A, rilasciata per effetto del diritto di uso civico denominato “del lancone di Fondotoce”, durante l’esercizio del diritto stesso. A questi ultimi, nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 giugno di ogni anno, la navigazione è consentita solo nello specchio d’acqua esterno alle aree a canneto, a partire da una distanza di 50 metri dalle stesse. Durante l’esercizio del diritto, i titolari devono comunque evitare ogni danno alla vegetazione presente e ridurre al minimo il disturbo alla fauna selvatica.

8. La navigazione con utilizzo di motore elettrico è consentita negli stessi limiti di quella effettuata senza l’ausilio del motore.

9. Ai proprietari o affittuari di punti d’ormeggio o siti di deposito imbarcazioni posti lungo il canale che unisce il lago Maggiore a quello di Mergozzo, è consentito l’utilizzo del motore per percorrere il tragitto da e per il proprio punto d’ormeggio e la foce del canale stesso, con direzione parallela all’asse di quest’ultimo e alla velocità massima di 3 nodi.

10. È vietato l’utilizzo, il varo, l’alaggio e il deposito su aree demaniali prospicienti il lago, di moto d’acqua.

INTEGRAZIONI AL

Regolamento regionale 31/1/1996, n. 1
**"DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE PIEMONTESI DEL
LAGO MAGGIORE COMPRESSE NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL
FONDOTOCE"**
(Promulgato con D.C.R. n. 160-20476 del 19.12.1995)

Legge regionale 4 marzo 2009, n. 6.

"Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce".

Art. 1. (Sanzioni)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239-8808, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

17. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2009, N. 6.

**"SANZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA DEL PIANO NATURALISTICO DELLA
RISERVA NATURALE SPECIALE DEL FONDO TOCE".**

Art. 1
(Sanzioni)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239-8808, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

17. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 16.

Integrazione alla L.R. 16 maggio 1980, n. 47 'Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto'.

(B.U. 9 giugno 1993, n. 23)

Art. 1.

(Istituzione della Riserva naturale speciale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto integrante il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto, incidente sul Comune di Dormelletto, sono individuati nella planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto". Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità'.

Art. 3.

(Finalità')

1. A completamento ed integrazione dei principi di cui all'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, le finalità' dell'istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto sono specificate come segue:

- a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali ed ambientali dell'area;
- b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle zone umide e dagli ecosistemi che le caratterizzano;
- c) tutelare le specie avifaunistiche presenti e quelle che potrebbero insediarsi, garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione.

Art. 4.

(Norme vincolistiche)

1. Ad integrazione delle norme vincolistiche di cui all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1980 n. 47, oltre ai divieti in esso previsti, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera h) che non si applica all'area protetta istituita con la presente legge, nella Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto e' fatto divieto di usare mezzi nautici a motore: dal divieto sono esclusi i mezzi di servizio, di vigilanza, di pubblica sicurezza e di soccorso. E' consentito comunque l'accesso a motore, a regime minimo nei limiti di velocità' pari a 4 nodi, fatte salve le norme ulteriormente restrittive, fissate nei regolamenti di navigazione, lungo i corridoi indicati nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla presente legge.

2. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, così' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, e cioè' da un minimo di L.25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Art. 5.

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, alle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, 14 gennaio 1992, n. 4, e 21 luglio 1992, n. 36, relative a:

- a) gestione e funzione di direzione ed amministrazione;
- b) personale;
- c) controllo;
- d) vincolistica e relative sanzioni;
- e) vigilanza;
- f) strumenti di pianificazione territoriale;
- g) finanziamenti ed entrate.

2. La gestione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto e' affidata all'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore che provvede agli oneri relativi con lo stanziamento regionale di cui al capitolo 15470 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 16.

Integrazione alla L.R. 16 maggio 1980, n. 47 'Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto'.

(B.U. 9 giugno 1993, n. 23)

Art. 1.

(Istituzione della Riserva naturale speciale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto integrante il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto, incidente sul Comune di Dormelletto, sono individuati nella planimetria in scala 1:5000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto". Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità'.

Art. 3.

(Finalità')

1. A completamento ed integrazione dei principi di cui all'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, le finalità' dell'istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto sono specificate come segue:

- a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali ed ambientali dell'area;
- b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle zone umide e dagli ecosistemi che le caratterizzano;
- c) tutelare le specie avifaunistiche presenti e quelle che potrebbero insediarsi, garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione.

Art. 4.

(Norme vincolistiche)

1. Ad integrazione delle norme vincolistiche di cui all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1980 n. 47, oltre ai divieti in esso previsti, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera h) che non si applica all'area protetta istituita con la presente legge, nella Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto e' fatto divieto di usare mezzi nautici a motore: dal divieto sono esclusi i mezzi di servizio, di vigilanza, di pubblica sicurezza e di soccorso. E' consentito comunque l'accesso a motore, a regime minimo nei limiti di velocità' pari a 4 nodi, fatte salve le norme ulteriormente restrittive, fissate nei regolamenti di navigazione, lungo i corridoi indicati nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla presente legge.

2. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, così' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, e cioè' da un minimo di L.25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Art. 5.

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, alle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, 14 gennaio 1992, n. 4, e 21 luglio 1992, n. 36, relative a:

- a) gestione e funzione di direzione ed amministrazione;
- b) personale;
- c) controllo;
- d) vincolistica e relative sanzioni;
- e) vigilanza;
- f) strumenti di pianificazione territoriale;
- g) finanziamenti ed entrate.

2. La gestione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto e' affidata all'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore che provvede agli oneri relativi con lo stanziamento regionale di cui al capitolo 15470 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. (Testo coordinato)

Articolo 1 **Istituzione del Parco naturale**

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, sul Consiglio direttivo sul Consiglio direttivo e' istituito con la presente legge il Parco naturale della Valle del Ticino.

Articolo 2 **Confini**

I confini del Parco naturale della Valle del Ticino, incidente sui confini di Castelletto sopra il Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del Piano dell'area di cui al successivo art. 15 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni.

I confini del Parco naturale della Valle del Ticino, sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale della Valle del Ticino", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere sempre mantenute, a cura dell'Amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Articolo 3 **Finalità**

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino sono specificate secondo quanto segue:

- 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche della Valle del Ticino;
- 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
- 3) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Ticino, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
- 4) ricostituire l'unità ambientale e paesistica, coordinando gli interventi sul territorio di pertinenza piemontese con quelli sul territorio di pertinenza lombarda istituito in Parco con legge regionale della Regione Lombardia del 9 gennaio 1974, n. 2;
- 5) operare per la difesa e salvaguardia dell'impresa agricola, per il razionale utilizzo di tutta la zona ed il recupero delle terre incolte e a vocazione agricola in armonia con i piani agricoli di zona;
- 6) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone il grado di produttività, nel rispetto delle finalità di cui ai precedenti numeri 1 - 2 - 4.

Articolo 4 **Durata della destinazione**

Omissis

Articolo 5 **Costituzione del Consorzio tra gli Enti interessati**

Omissis

Articolo 6 **Lo Statuto**

Omissis

Articolo 7 **Consiglio di Amministrazione**

Omissis

Articolo 8
Comitato tecnoscienfifico

Omissis

Articolo 9

Personale

Abrogato

Articolo 10

Il Direttore

Abrogato

Articolo 11

Controllo

Omissis

Articolo 12
Norme vincolistiche

Sul territorio del Parco naturale della Valle del Ticino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare nuove cave, fatte salve le esigenze di regimazione del corso di fiume.
- b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) introdurre specie animali non autoctone;
- e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
- f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del Parco;
- g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
- h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici e di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico ambientali dei luoghi la costruzione di strutture ed impianti tecnologici quali oleodotti, metanodotti, strutture per la ricerca petrolifera, ivi comprese le relative infrastrutture necessarie all'utilizzo degli impianti, e' autorizzabile, con esclusione delle aree classificate come riserva naturale nel Piano d'area del parco, subordinatamente alla stipulazione di apposite convenzioni con la Regione, sentito l'Ente di gestione del parco, previa informazione alla competente Commissione del Consiglio Regionale e previa presentazione di adeguati studi di impatto ambientale che debbono essere accompagnati da programmi previsionali dei possibili sviluppi degli interventi: ogni opera e' comunque sottoposta all'autorizzazione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- i) **navigare con unità da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.**

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e relativi programmi di attuazione e dal piano di cui al successivo articolo 15.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

- 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
- 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, dev'essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consorzio ed il Comune interessato;

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale.

Sino all'approvazione del Piano di cui al comma precedente devono essere applicate le seguenti normative:

- 3) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante ed i diradamenti;

4) i tagli dei boschi di alto fusto e il taglio del bosco ceduo devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Novara.

Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività e' attualmente praticata.

La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di settore, e' consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'Ente di gestione

Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalita' di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste dalle leggi statali e regionali nonche' da disposizioni comunali.

Articolo 13 **Sanzioni**

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 12 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), g), e i) ed alla limitazione di cui al 6. comma del precedente articolo 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000 in relazione alla gravita' del fatto commesso.

Le violazioni di cui alle lettere f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 4) del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente art. 12 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Articolo 14 **Vigilanza**

La vigilanza del Parco naturale della Valle del Ticino e' affidata:

a) al personale di sorveglianza dipendente dal Consorzio;

b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Articolo 15 **Piano dell'area**

Omissis

Articolo 16 **Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione**

Omissis

Articolo 17 **Finanziamenti per la gestione**

Omissis

Articolo 18

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale

Omissis

Articolo 19

Entrate

Omissis

Allegato A

Planimetria

Omissis

LR 21.8.78 N 53 Piem p: ticino COORDW ultima OMISS

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 30 marzo 1992, n. 19. (Testo coordinato)

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino.

(B.U. 8 aprile 1992, n. 15)

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino, istituito con legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

Art. 2.
(Circolazione con mezzi motorizzati)

1. Su tutto il territorio del Parco e' fatto divieto di compiere percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree coltivate.
2. La fruizione motorizzata e' regolamentata dal Parco su tutte le strade pubbliche e private, d'intesa con il Comune interessato.
3. Sulle strade interne del Parco il limite massimo di velocita' e' fissato in trenta Km/h, con esclusione delle strade statali, comunali e provinciali.
4. Sono esclusi dall'obbligo di osservanza dei limiti di velocita' i mezzi in attivita' di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio e di vigilanza.
5. Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma uno i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni di opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonche' i veicoli utilizzati per motivi di servizio e per l'accesso ai fondi degli aventi diritto.
6. L'Ente Parco puo' autorizzare percorsi fuori strada per specificate e comprovate necessita'. L'autorizzazione e' rilasciata su domanda dell'interessato, ha carattere temporaneo ed e' rapportata alla specifica esigenza. Il mezzo utilizzato deve esporre in modo visibile l'apposito contrassegno.
7. In tutta l'area del Parco sono vietate le manifestazioni agonistiche di carattere motoristico.
8. Su tutte le strade libere all'accesso e' vietato porre ostacoli, anche temporanei, al transito.
9. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti in particolare quelli derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic nic.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma due e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Accensione di fuochi)

1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate dall'Ente Parco e' ammesso l'uso di

fornelli da campo e barbecue.

3. Limitatamente alle aree di fruizione balneare, laddove non esistano nei dintorni apposite aree debitamente autorizzate, e' consentito comunque l'uso di barbecue a carbonella, purché allestiti in modo tale da non costituire pericolo. Al termine delle operazioni detti focolai debbono essere spenti in modo accurato e certo.

4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila.

Art. 5.

(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cento metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.

2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 6.

(Raccolta flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali e la raccolta di specie commestibili secondo gli usi e le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto al comma tre.

3. Per la raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

4. Le violazioni alla norma di cui al comma uno del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 32/1982, comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 32/1982, si applicano le sanzioni previste all'art. 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall'art. 3 della legge 21 giugno 1984, n. 29, pari a lire ventimila piu' lire cinquemila per ogni esemplare raccolto.

Art. 7.

(Alberi di pregio ambientale)

1. E' vietato l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi di particolare pregio ambientale e paesaggistico individuati con apposito atto deliberativo dell'Ente Parco.

2. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, e' vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole e i ~~parchi e i giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali.~~

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

Art. 8.

(Raccolta di funghi)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, e' disciplinato in base all'art. 20 della legge regionale n. 32/1982.
2. Le violazioni alle norme previste al comma precedente comportano la sanzione amministrativa di lire diecimila piu' lire tremila per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita, cosi' come previsto all'art. 30, sub I), della legge regionale n. 32/1982, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 29/1984.

Art. 9.

(Raccolta prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, con l'eccezione della raccolta dei funghi regolata dall'art. 8, sono sempre vietati.
2. E' consentita la raccolta di muschi e di fragole nei modi e con i limiti di cui alla legge regionale n. 32/1982.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 10.

(Raccolta di insetti)

1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale.
3. E' consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Parco, raccogliere a fini collezionistici tre esemplari al giorno per specie.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma tre comportano la sanzione amministrativa di lire diecimila piu' lire tremila per ogni esemplare eccedente il numero consentito.

Art. 11.

(Raccolta di anfibi, molluschi e crostacei)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione di qualsiasi specie di anfibi, molluschi e crostacei nonche' delle loro uova sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Dal 1° luglio al 30 novembre di ogni anno e' consentita la raccolta di rane previo rilascio di autorizzazione dell'Ente Parco. Tale autorizzazione deve prevedere il numero massimo di esemplari di cui e' consentita la raccolta.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila per ogni esemplare.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma tre comportano la sanzione amministrativa di lire venticinquemila per ogni esemplare eccedente la quantita' autorizzata.

Art. 12.

(Introduzione di cani)

1. L'introduzione di cani e' consentita esclusivamente nelle aree attrezzate e sui tracciati viari principali.

2. E' obbligatorio l'uso del guinzaglio per qualsiasi cane e della museruola per i cani da difesa.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma due i cani adibiti alla guardia delle greggi, ovvero i cani utilizzati per attivita' agro silvo pastorali, nonche' quelli utilizzati per operazioni di soccorso, fatto salvo l'obbligo dell'operatore agricolo-forestale o del pastore di mantenere un costante controllo dell'animale.
4. La presenza di cani da guardia delle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
5. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ente Parco la presenza di animali randagi avvistati nel territorio del Parco stesso.
6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 13.

(Utilizzo di cavalli)

1. La presenza e/o l'utilizzo di cavalli sono consentiti esclusivamente lungo le strade di accesso, entro appositi recinti aziendali nonche' lungo specifici itinerari e aree appositamente predisposte ed autorizzate.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 14.

(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. E' vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motore a scoppio.
2. E' consentito l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili, con esclusione delle aree di riserva naturale speciale e orientata.
3. L'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
4. Dai divieti di cui ai commi uno e due sono esclusi le apparecchiature ed i velivoli comunque impiegati in servizi di vigilanza e di soccorso e quelli turistico ricreativi connessi alle attivita' commerciali presenti nel Parco.
5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 15.

(Attivita' fotografica)

1. L'attivita' fotografica e' consentita liberamente con esclusione delle aree di riserva naturale speciale, aree nelle quali tale attivita' puo' essere esercitata previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco. Essa comunque deve essere esercitata senza arrecare danni alla fauna in particolare nei periodi di riproduzione.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 16.

(Esercizio della pesca)

-
1. L'esercizio della pesca e' consentito con esclusione delle zone di protezione e riproduzione, zone individuate con apposita segnaletica.
 2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila.

Art. 17.

(Pascolo degli animali)

1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie e' vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
2. E' consentito il pascolo nei terreni di proprieta' privata, purché venga garantita l'adeguata cura e protezione per l'ambiente circostante.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire quattromila a lire quarantamila per ogni capo di bestiame.

Art. 18.

(Attraversamento con mandrie di bestiame)

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie puo' avvenire unicamente in ore diurne su strade comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle strade.
2. Coloro che transitano con animali, mandrie e greggi, devono garantire il libero transito degli utenti delle strade e provvedere affinché gli animali pericolosi siano condotti alla cavezza o con altri mezzi idonei.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila per ogni capo di bestiame.

Art. 19.

(Campeggio)

1. Su tutto il territorio del Parco e' vietata qualsiasi forma di campeggio al di fuori di aree appositamente attrezzate.
2. L'Ente Parco puo' rilasciare autorizzazione in deroga a quanto previsto al comma uno, in relazione a specifiche esigenze e particolari finalita'.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi uno e due i proprietari dei fondi.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 20

(Navigazione)

1. E' consentita la navigazione di unita' di diporto esclusivamente nelle acque primarie, asta principale del fiume Ticino, e con motori di potenza massima pari a venti cavalli vapore.
2. E' vietato percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.
3. La navigazione e' vietata, fatta salva quella finalizzata all'esercizio della pesca professionale, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.
4. E' vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.
5. La velocita' di navigazione è ridotta in prossimita' di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene e porticcioli.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.

Art. 21.

(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)

1. E' vietato provvedere al lavaggio di automezzi utilizzando l'acqua del fiume Ticino, di lanche, rogge, canali, fontanili e risorgive, nonche' scaricare in essi le acque di lavaggio.
2. E' altresì vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Art. 22.

(Accesso alle aree private ed alle riserve naturali)

1. E' sempre vietato l'accesso o il passaggio in fondi privati in attualità di coltivazione, in fondi chiusi e recintati, nelle aie e nei cortili di cascinali e mulini abitati, fatti salvi i diritti di terzi.
2. L'accesso alle riserve naturali speciali ed orientate e' sempre subordinato ad autorizzazione dell'Ente Parco e puo' svolgersi solo con accompagnamento di guida.
3. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al comma due i proprietari dei terreni e gli aventi titolo, nonche' la forza pubblica, gli addetti alla vigilanza, allo spegnimento incendi e agli accertamenti forestali.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire centomila.

Art. 23.

(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento di strutture, degli arredi e degli immobili presenti nel Parco comporta la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila oltre alla facoltà dell'Ente Parco di rivalersi dei danni subiti.

Art. 24.

(Manifestazioni)

1. E' vietato organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo all'interno del Parco senza autorizzazione della Direzione dell'Ente: tali manifestazioni debbono comunque svolgersi su aree appositamente attrezzate.
2. Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

Art. 25.

(Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo)

1. E' vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente per territorio e recante l'indicazione dei Comuni nei quali si effettua la raccolta.
2. E' vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi d'acqua.
3. E' vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.
4. E' vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del Parco del Ticino e/o comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprietà.
5. E' vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.
6. Per la realizzazione delle operazioni autorizzate di cui ai commi uno e cinque e' consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per l'accesso sul greto del fiume; in acqua e' sempre vietato l'uso di

mezzi meccanici, con esclusione delle imbarcazioni.

7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

Art. 26.

(Divieti temporanei di accesso)

1. L'Ente Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone ai fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone devono essere appositamente segnalate.
2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

Art. 27.

(Deroghe)

1. L'Ente Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente Parco, puo' agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le direttive ed i programmi del Consiglio Direttivo.

Art. 28.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 53/1978, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 29.

(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
 2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
 3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 22, saranno introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
 4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
-

Arianna Banca dati delle Leggi Regionali

Regolamento regionale n. 1/R del 29 Marzo 2002 (Testo storico)

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali.

(B.U. 04 Aprile 2002, n. 14)

Art. 1.

- 1.** Le boe per l'ormeggio (che non segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) e di segnalazione (che segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) possono essere costituite da qualsiasi tipologia di materiale.
 - 2.** Le boe per l'ormeggio devono essere di colore bianco.
 - 3.** Sulle boe d'ormeggio deve essere applicato il numero identificativo della concessione di appartenenza.
 - 4.** Il numero identificativo riportato sulla boe d'ormeggio deve sempre essere mantenuto leggibile a cura del titolare della concessione.
 - 5.** Le boe che segnalano specchi acquei in cui è vietata qualsiasi navigazione, sono gialle di forma sferica (sormontate da eventuali pannelli tematici).
 - 6.** Le boe che segnalano specchi acquei vietati a particolari categorie, sono gialle di forma sferica sormontate da pannelli indicanti la natura del divieto.
 - 7.** Le boe che segnalano corridoi di sci nautico o corridoi di uscita, sono di colore giallo e di forma sferica (le boe al largo devono avere il doppio del diametro delle altre e la loro sommità deve essere dipinta di rosso - quella di sinistra - e di verde - quella di destra).
 - 8.** Le boe che segnalano la presenza di un subacqueo sono sormontate da bandiera rossa e striscia diagonale bianca.
 - 9.** La visibilità notturna delle boe deve essere ottenuta mediante pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente ad alta intensità luminosa, costituita da un film particolarmente flessibile, a superficie esterna perfettamente liscia, trasparente e tenace.
 - 10.** Il colore della pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente deve essere bianco-argento di larghezza di almeno cm. 3.
 - 11.** Sulle boe devono essere applicate verticalmente n. 4 strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente per una lunghezza pari a 3/4 della parte emersa.
 - 12.** I pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm. 100.
 - 13.** Le presenti disposizioni sono immediatamente applicabili per tutte le boe ed i pontili ancora da posizionarsi sulle acque lacuali piemontesi, mentre gli attuali titolari di concessione di boe e pontili devono adeguarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 14.** La non osservanza di una delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), una sanzione amministrativa da un minimo di 51,00 euro ad un massimo di 516,00 euro.
 - 15.** Ogni eventuale disposizione settoriale regionale difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento è considerata non applicabile.
-